

ADEGUATA VERIFICA RAFFORZATA**FATTORI DI RISCHIO ELEVATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 24, COMMI 3 E 5,
DEL DECRETO ANTIRICICLAGGIO**

Gli operatori applicano sempre misure di adeguata verifica rafforzata in caso di:

- a) rapporti continuativi e operazioni occasionali che coinvolgono Paesi terzi ad alto rischio ai sensi dell'articolo 24, comma 5, lettera a), del decreto antiriciclaggio;
- b) rapporti continuativi e operazioni occasionali con clienti e relativi titolari effettivi che siano persone politicamente esposte, salve le ipotesi in cui le predette persone politicamente esposte agiscono in veste di organi delle Pubbliche amministrazioni⁵;
- c) clienti che compiono operazioni caratterizzate da importi insolitamente elevati ovvero rispetto alle quali sussistono dubbi circa la finalità cui le medesime sono, in concreto, preordinate.

**FATTORI DI RISCHIO ELEVATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 24, COMMI 2 E 4,
DEL DECRETO ANTIRICICLAGGIO****A) Fattori di rischio elevato relativi al cliente, esecutore e titolare effettivo:**

1. rapporti continuativi instaurati o eseguiti in circostanze anomale. A titolo esemplificativo, sono prese in considerazione circostanze in cui il cliente o l'esecutore sono riluttanti nel fornire le informazioni richieste, nonché situazioni in cui gli stessi variano ripetutamente le informazioni fornite, danno informazioni incomplete o erranee, ovvero non sono in grado di produrre documentazione in merito alla propria identità. Sono tenuti in considerazione altresì eventuali comportamenti indicativi della volontà del cliente di evitare l'instaurazione di un rapporto continuativo, ad esempio qualora il cliente chieda di effettuare una o più operazioni occasionali nonostante l'apertura di un rapporto continuativo risulterebbe economicamente più ragionevole;

2. cliente, titolare effettivo e soggetto servito residenti o aventi sede in aree geografiche a rischio elevato. Tale fattore ricorre nei casi in cui il cliente e/o il titolare effettivo e/o il soggetto servito sono residenti ovvero hanno la sede principale delle proprie attività ovvero rilevanti collegamenti con Paesi a rischio elevato, secondo i criteri di cui all'articolo 24, comma 2, lettera c), del decreto antiriciclaggio⁶. In particolare, quando il cliente è residente ovvero ha sede in un'area geografica a rischio elevato è opportuno valutare se sussiste una valida ragione economica o legale che giustifica la tipologia di rapporto continuativo o di operazione richiesti ovvero se le necessità del cliente possano essere più propriamente soddisfatte nel paese di residenza ovvero in cui il cliente ha sede;

⁵ In dette ipotesi, gli operatori adottano misure di adeguata verifica della clientela commisurate al rischio in concreto rilevato, anche tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, lettera a), n. 2 del decreto antiriciclaggio.

⁶ Si tratta di:

- 1) Paesi terzi che, sulla base di fonti attendibili e indipendenti quali valutazioni reciproche ovvero rapporti pubblici di valutazione dettagliata, siano ritenuti carenti di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo coerenti con le raccomandazioni del GAFI;
- 2) Paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere caratterizzati da un elevato livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose;
- 3) Paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe emanate dai competenti organismi nazionali e internazionali;
- 4) Paesi che finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche.



3. indici reputazionali negativi relativi al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore e al soggetto servito. Rileva, tra l'altro, la sussistenza di: procedimenti penali, quando tale informazione è notoria o comunque nota all'operatore e non coperta da obblighi di segretezza che ne impediscono l'utilizzo ai sensi del codice di procedura penale; procedimenti per danno erariale; procedimenti per responsabilità amministrativa ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; eventuali sanzioni amministrative irrogate per violazione delle disposizioni antiriciclaggio. Gli operatori considerano, altresì, la sussistenza di precedenti segnalazioni di operazioni sospette inoltrate alla UIF. Nel valutare le notizie negative provenienti dai *media* o da altre fonti informative gli operatori ne considerano la fondatezza e l'attendibilità basandosi, tra l'altro, sulla qualità e sull'indipendenza di tali fonti informative e sulla ricorrenza di tali informazioni. Rilevano, tra l'altro, le informazioni relative alle attività esercitate, anche in passato, dal cliente e dal titolare effettivo e quelle riguardanti soggetti notoriamente legati al cliente e al titolare effettivo in virtù di rapporti familiari o d'affari;
4. strutture societarie e *trust* qualificabili come veicoli di interposizione aventi sede in Paesi che, in esito alle valutazioni condotte dal FATF/GAFI o da analoghi organismi internazionali, presentano *rating* sfavorevoli in relazione alle Raccomandazioni nn. 24 e 25 e al "Risultato immediato" (*Immediate Outcome*) n. 5 in materia di obblighi di trasparenza di strutture societarie e *trust*. Vanno altresì considerate ad elevato rischio entità aventi sede in Paesi che presentano valutazioni negative del *Global Forum* dell'OCSE sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali;
5. cliente, titolare effettivo e soggetto servito che ricoprono cariche pubbliche in ambiti non ricompresi dalla nozione di PEP, ma per i quali comunque sussiste una rilevante esposizione al rischio di corruzione. Si fa riferimento, ad esempio, agli amministratori locali, a soggetti con ruoli apicali nella pubblica amministrazione o in enti pubblici, consorzi e associazioni di natura pubblicistica;
6. tipo di attività economica caratterizzata da elevato utilizzo di contante. Rileva la riconducibilità delle attività economiche svolte dal cliente a tipologie particolarmente esposte ai rischi di riciclaggio quali il settore dei compro oro, di cambio valuta, del gioco o delle scommesse, casinò e *money transfer*;
7. altri tipi di attività economica riconducibili a settori particolarmente esposti a rischi di riciclaggio e/o di corruzione. Si tratta, ad esempio, del commercio di metalli preziosi e di rottami ferrosi, ovvero di settori economici interessati dall'erogazione di fondi pubblici, anche di origine comunitaria, quali ad esempio commercio di armi e *dual use*, raccolta e smaltimento di rifiuti, produzione di energie rinnovabili.

B) Fattori di rischio elevato relativi a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione:

Operazioni caratterizzate da:

1. presenza di una quantità ingiustificata, in relazione all'attività svolta, di banconote di taglio apicale fra quelle oggetto del trattamento;
2. trattamento di banconote che, secondo le informazioni fornite dal cliente o comunque conosciute dall'operatore, sono state introdotte in Italia dall'estero dal cliente per un importo complessivo pari o superiore a 10.000 euro. In questo ambito, l'operatore deve chiedere al cliente copia della dichiarazione di trasferimento di contante prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195 e approfondiscono eventuali comportamenti di rifiuto o riluttanza a fornire tale documentazione.

C) Fattori di rischio elevato geografici:

1. Paesi terzi che non figurano fra quelli inclusi dal FATF/GAFI fra *High-risk and other monitored jurisdictions* o fra Paesi terzi ad alto rischio individuati dalla Commissione Europea, ma che fonti autorevoli e indipendenti ritengono carenti di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio. A titolo di esempio, rientrano tra le fonti autorevoli e indipendenti: i rapporti di valutazione reciproca elaborati dal GAFI o da organismi internazionali analoghi (ad esempio, MoneyVal);
2. Paesi valutati da fonti autorevoli e indipendenti come carenti sotto il profilo della conformità agli standard internazionali sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali. Rientrano tra le fonti autorevoli e indipendenti i rapporti adottati dall'OCSE sulla trasparenza fiscale e lo scambio d'informazioni; le valutazioni sull'impegno del paese nello scambio automatico delle informazioni finanziarie per finalità fiscali ai sensi del cd. *Common Reporting Standard*; rilevano inoltre i *rating* assegnati alle Raccomandazioni nn. 9, 24 e 25 del FATF/GAFI e ai "Risultati immediati" (*Immediate Outcomes*) n. 2 e n. 5 nei rapporti di valutazione reciproca internazionali.

